

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA**

Ricorso in materia elettorale

di **XXX**, e residente a **XXX** (FI), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dagli avvocati Paolo Solimeno e Fabrizio Matrone ed elettivamente domiciliata presso il primo in Firenze ...

contro

Comune di XXX, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in **YYY**

e nei confronti dei controinteressati

sig.ra **XXX**

per l'annullamento

del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per l'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di YYY - Elezioni del 25 maggio 2014 - in special modo nella parte che non contempla tra gli eletti la ricorrente - e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi con ogni conseguenza e per la sostituzione dell'odierno ricorrente al proclamato eletto ..., o a chi comunque risulti da sostituire a seguito della riduzione del numero di consiglieri da attribuire alla lista aggiudicataria del premio di maggioranza previsto dall'art. 73, comma 10, D.Lgs. 267/2000.

Premessa in fatto

Alle elezioni per il consiglio del Comune di **XXX** svoltesi il 25 maggio 2014 è risultata vincente, e pertanto destinataria del premio di maggioranza previsto dall'art.73 D.Lgs. 267/2000, la coalizione capeggiata dalla candidata sindaco ... con il 53...% dei voti.

Come risulta dal verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale del Comune di **XXX** (pag. 113 del verbale) la “Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate ammesse al riparto dei seggi (art. 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)”, siccome “a ciascuna lista ovvero a ciascun gruppo di liste spettano tanti seggi di consigliere comunale quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria” i seggi assegnati risultano i seguenti:

- alla lista n. 1 n. 3 posti
- alla lista n. 2 n. 3 posti

- alla lista n. 3 n. 1 posto
- alla lista n. 4 n. 14 posti
- alla lista n. 5 n. 3 posti

L'Ufficio centrale ha poi corretto il risultato per attribuire il 60% dei seggi, indotto a ciò anche dal tenore letterale della parte prestampata del Verbale delle operazioni (pag. 138 del verbale) che reca “dato atto che il 60% dei seggi assegnati al consiglio comunale (in caso di cifra decimale, arrotondato all'unità superiore) è pari a n. ...”, ed ha attribuito n. 15 seggi alla coalizione del candidato sindaco risultato vincitore, liste n. 6 e 7.

Pertanto la Commissione elettorale ha attribuito il premio di maggioranza a quella coalizione, ma nel conteggio conseguente dei seggi da assegnare ha ritenuto, nonostante le osservazioni contrarie presentate dalla coalizione che sosteneva la candidata sindaco ..., che il vincitore del premio in un consiglio comunale composto da 24 consiglieri (escluso il sindaco) sia di 15 seggi, applicando così un arrotondamento per eccesso pur essendo il risultato della frazione percentuale 14,40 seggi.

Come conseguenza di tale assegnazione di 15 seggi, il premio di maggioranza è risultato pari al 62,50%.

Le altre liste ottengono i restanti 9 seggi, pertanto il 37,50% del consiglio.

Il quindicesimo seggio consente pertanto l'elezione del candidato ... oppure di uno dei due successivi candidati eleggibili (visto che *medio tempore* due eletti hanno dato le dimissioni in quanto nominati assessori) della lista n. 7 contrassegno PD (candidato a sindaco ...), individuati pertanto come controinteressati a questo ricorso, ed esclude l'elezione della candidata , della lista ... (candidato a sindaco ...), attuale ricorrente.

Motivo n. 1

Erronea applicazione dell'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267.

La attribuzione del premio di maggioranza alla lista che ha ottenuto almeno il 40% dei voti comporta, in comuni con più di 15.000 abitanti, l'assegnazione del 60% dei seggi ai sensi del comma 10 dell'art. 73 D.Lgs. 267/2000:

“10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché

nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”.

Nel caso di specie il numero totale di seggi da assegnare è pari a 24 e il 60% di tale numero (da attribuire, quale premio di maggioranza, alle liste collegate al candidato sindaco vincente) darebbe un risultato pari a 14,40.

La *quaestio iuris* oggetto del presente giudizio consiste nel valutare se si debba operare un arrotondamento all'unità inferiore o superiore, a seconda che si interpreti l'indicato 60% come limite "massimo", nel senso quindi dell'attribuzione di "non più del 60%", ovvero limite "minimo", ossia nel senso del riconoscimento, quale soglia percentuale in ogni caso garantita, di "almeno il 60%".

La Commissione elettorale ha preteso di applicare la giurisprudenza prevalente arrotondando "per eccesso"... un eccesso che non c'è!

Si premette che chi scrive è a conoscenza dell'indirizzo prevalente della V sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale “*argomenti di natura letterale e teleologica*” (Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2013 n. 571; 12 febbraio 2013, n. 810; 7 maggio 2013, n.2468; 4 settembre 2013 n. 4417; ma si veda anche contra: sez. V, n. 2928/2012) deporrebbero in favore della interpretazione sfavorevole alla odierna ricorrente.

Ci si permetta di sostenere che questo indirizzo non sia fondato su argomenti convincenti e che una più corretta - e costituzionalmente orientata - interpretazione della legge porti alla conclusione opposta.

E' noto come, in aritmetica, quando occorra individuare un valore intero arrotondando da un valore che contenga dei decimali, si prende sempre il valore intero più prossimo al valore originario, con la conseguenza che, nella serie di valori decimali tra 14 e 15, si arrotonderà a 14 nell'ipotesi che il valore originario è inferiore a 14,50 e a 15 nell'ipotesi in cui il valore originario è pari o superiore a 14,50.

Inoltre - se è vero che il conteggio dei seggi in dotazione alla maggioranza non tiene conto del Sindaco - si ricorda che il Sindaco ha sempre il diritto di voto nelle delibere

sottoposte alla approvazione del Consiglio Comunale e la verifica del rispetto della *ratio legis* non può non tener conto di tale essenziale condizione.

Pertanto, attribuire 15 consiglieri su 24 alla maggioranza (corrispondente non già al 60%, bensì al 62,50%) significa in realtà garantire 16 voti su 25 (pari al 64%) alla maggioranza!

Il che stride con la *ratio* della norma che è quella di garantire una maggioranza stabile in Consiglio, non una maggioranza “straripante”.

Se ne conclude che già solo argomenti logici e teleologici conducono ad una interpretazione opposta a quella accolta dall'Ufficio Centrale del Comune di XXX.

Motivo n. 2

Erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 10, D.Lgs. 10 agosto 2000 n. 267 in relazione agli artt. 71, comma 3 bis e comma 8, dello stesso D.Lgs. e ad altri parametri normativi.

Si aggiunge un argomento letterale alla tesi qui sostenuta: laddove il legislatore ha voluto assicurare al competitore elettorale una consistenza minima di rappresentanza nell'organo elettivo, lo ha espressamente detto:

1. così l'art. 83 del d.P.R. n. 361 del 30.3.1957 prevede che l'Ufficio elettorale nazionale verifichi "se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito *almeno 340 seggi*" (comma 1, n. 5), sulla base dall'attribuzione di seggi in ragione proporzionale; e stabilisce, in caso negativo, che ad essa venga attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza (comma 2)¹
2. l'art. 71, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 prevede, relativamente alle liste di candidati per i comuni fino a 15.000 abitanti, che "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi"; la stessa disposizione è ripetuta al I comma dell'art. 73;
3. lo stesso art. 71 cit., al comma 8: "Alla lista collegata al candidato alla carica di

1

Il n. 5 del comma I e il comma II sono stati abrogati da C.Cost. 1/2014 cit.

sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi"

4. l'art. 2, comma 184 della L. 191 del 2009 ha disposto la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali del 20% precisando che "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore"
5. la circolare del Ministero dell'Interno del 18.2.2011 ha voluto ribadire, a commento della modifica detta (art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, che modifica l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 cit.), che *"l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore, non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale"*: si ribadisce così che per un arrotondamento all'unità superiore "tutte le volte" in cui ci sia una cifra decimale, è necessario dirlo espressamente, altrimenti non tutte le volte l'arrotondamento sarà per eccesso.

Ne consegue che, non avendo il legislatore utilizzato l'avverbio "almeno", il 60% debba intendersi quale numero "massimo" e non "minimo" di seggi per la coalizione vincente.

Motivo n. 3

Erronea interpretazione dell'art. 73, comma 10, D.Lgs. 267/2000 in relazione alla all'art. 52 D.Lgs. 267/2000 - diritti delle minoranze in Consiglio comunale.

Il principio di rappresentatività delle istituzioni e di tutela delle minoranze hanno senz'altro un rango costituzionale - in quanto costitutivi dell'assetto della seconda parte della Carta ed espressi dagli artt. 1, 3, 48 e 49 Cost. - che avvalorano disposizioni contenute anche nel TUEL.

In particolare l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000 disciplina la mozione di sfiducia, richiedendo che essa debba esser *"motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati"*: tale disposizione è riprodotta nello Statuto del Comune di XXX all'art. 26.

Due quinti dei componenti il consiglio - escluso dal computo il sindaco - equivale appunto ad “almeno” il 40%, quota non raggiungibile qualora alla maggioranza venisse assegnato il 62,50%, ovvero qualora all'intera opposizione si assegnassero 9 consiglieri e ben 15 (16 col sindaco) alla maggioranza: con tale composizione la maggioranza può assicurarsi la maggioranza semplice anche con cinque defezioni e la maggioranza assoluta con tre defezioni, ecc., pertanto senza alcun sacrificio del legittimo obiettivo di governabilità predicato dalla prevalente giurisprudenza.

Proprio in ragione di tale importante soglia necessaria per esercitare un fondamentale diritto della minoranza - senza dover dipendere da un improbabile dissenso interno alla maggioranza - si evince un carattere intrinseco del premio di maggioranza: esso dà una maggioranza stabile, un margine di sicurezza rispetto ad una soglia minima che consente di approvare le proposte della giunta o dei consiglieri di maggioranza, soglia che non è posta al 60%, ma ben al di sotto, al 50% dei componenti, o più spesso al 50% dei presenti in consiglio.

Pertanto sarebbe illogica una interpretazione dell'art. 73, comma 10, nel senso che il premio debba attribuire “almeno” il 60%, laddove nel nostro ordinamento democratico, ed in particolare nel funzionamento dei meccanismi di governo e di garanzia delle minoranze negli organi degli enti locali, si è con ogni evidenza voluto garantire alle minoranze “almeno” il 40%: un tale orientamento sarebbe ingiustificato nella misura in cui assume l'obiettivo della governabilità come unico vincolo interpretativo.

Tale interpretazione - conforme alla lettera della norma e ai principi costituzionali richiamati - è oggi avvalorata dall'**autorevole ragionamento svolto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 13 gennaio 2014.**

Questa, infatti, ha stabilito che la legge elettorale per la Camera dei Deputati, nel prevedere un premio di maggioranza, persegue un legittimo “*obiettivo di rilievo costituzionale*”, ossia quello della “*stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare*”, ma che tuttavia tale premio deve rispettare “*il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti*”; in caso contrario, esso si porrebbe “*in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.*”.

In base a tali premesse, la Corte Costituzionale ha ritenuto la norma che prevede tale premio “*non proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto*

di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente”.

Orbene, si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, posto che anche la disciplina per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali si pone l'obiettivo, attraverso un premio di maggioranza, di garantire stabilità ed efficienza nei processi decisionali, ma allo stesso tempo - e per le medesime ragioni esposte dalla Corte Costituzionale - anche tale disciplina non può ritenersi esente da un vincolo di *“minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti”*: il sopra ricordato principio di tutela delle minoranze di cui all'art. 52 D.Lgs. 267/2000 rappresenta proprio un vincolo di tal fatta.

Già in precedenza il Consiglio di Stato (sent. n. 2928 del 21 maggio 2012) aveva preso in considerazione tale profilo, statuendo che *“La norma, come risulta dal dato testuale, fissa nel 60% dei seggi del consiglio il limite massimo del c.d. premio di maggioranza o di governabilità. Ne consegue che quand'anche il rapporto percentuale non esprima un numero intero, le cifre decimali non potranno mai far variare in aumento il rapporto percentuale il limite del 60% è, infatti, il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra i contrapposti valori della governabilità dell'ente locale e della tutela delle minoranze che permea la disciplina del sistema elettorale nei comuni con più di 15.000 abitanti”*.

Le altre sentenze del Consiglio di Stato che hanno concluso per la tesi opposta a quella sostenuta da chi scrive - tutte emesse prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 - non hanno valutato i profili appena ricordati.

Si ricorda, tuttavia, che la più recente tra tali pronunce (Consiglio di Stato, sez. V 23/09/2013 n. 4680) abbia esaminato i rilievi sollevati dalla Corte di Cassazione nella ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha poi condotto alla sentenza n. 1/2014, pervenendo alla conclusione che *“nel dirimere la controversia in esame, non si possano seguire le tesi sostenute dalla Corte di Cassazione con la nota ordinanza n. 12060 del 17 maggio 2013, con la quale sono state rimesse alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità inerenti i premi di maggioranza per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, così come disciplinati dalla L. n. 270/1995: tali premi investono sistemi elettorali fondati su turno unico e dunque caratterizzati da schemi assolutamente non raffrontabili con sistemi elettorali a doppio turno, come*

appunto quello per il Sindaco ed il consiglio comunale”.

Ebbene, alla luce della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 si può pacificamente ritenere che tale argomento sarebbe oggi del tutto insufficiente a fondare il rigetto dell’odierno ricorso: il Consiglio di Stato, infatti, non aveva considerato che “schemi elettorali” anche diversi tra loro siano in realtà “raffrontabili” sotto il profilo del principio (“vincolo” direbbe la Corte Costituzionale) della tutela della minoranze e che tale principio vale sia per il Parlamento, che per i Consigli Comunali.

Detto altrimenti, la assoluta novità rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale investe di nuova luce il tema della interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le leggi elettorali che prevedano un premio di maggioranza e dunque di tutte le loro applicazioni in concreto, con riferimento ai vincoli rappresentati dalle norme a tutela delle minoranze e, in generale, dal “*vincolo di minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti*”.

D’altra parte, il diverso livello, nazionale e locale, e le diverse funzioni, legislativa e amministrativa, degli organi statali e comunali non consentono di omettere le cautele interpretative invocate: il procedimento elettorale disciplinato dalla normativa in esame è rivolto inequivocabilmente a formare un organo di rappresentanza della comunità locale su cui insiste il Comune; nel dettaglio, i meccanismi di attribuzione del premio, i procedimenti di deliberazione e di proposta di interrogazioni e mozioni e quindi di tutela sia della maggioranza sia della minoranza impongono di considerare la formazione e il funzionamento del consiglio comunale in modo logico e coerente.

Anzitutto i principi costituzionali di rappresentatività delle istituzioni, di sovranità popolare e di uguaglianza e libertà del voto sono applicabili anche agli organi elettivi degli enti locali, come costantemente riconosciuto sia dalla giurisprudenza amministrativa sia dalla Corte Costituzionale (fra tutte C. Cost., sent. 4 aprile 1996, n. 107²), e questo senza mettere in dubbio la considerazione particolare che la giurisprudenza prevalente (ex multis Cons. Stato Sez. V, Sent., 26/11/2013, n. 5608) riserva al principio di governabilità per gli enti locali.

Infatti, se si può definire la funzione della "governabilità" come la "*concreta possibilità del sistema istituzionale di imprimere impulsi univoci all'Esecutivo, che ne esaltino la*

2 Sentenza che, nel sottoporre al vaglio di costituzionalità il meccanismo del voto disgiunto, ha avuto occasione di affermare che "*che la governabilità non sia un valore assoluto è dimostrato proprio dall'ipotesi, che può verificarsi e della cui legittimità non si dubita, della maggioranza assoluta conseguita (al primo turno) dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco*".

capacità di formulare e attuare un indirizzo politico coerente e impostare riforme caratterizzate da scelte di campo nette e non compromissorie" (A. Zorzi Giustiniani, in *Giurisprudenza Italiana*, 1996, 7), si vede bene che si tratta di un obiettivo ostacolato dalla frammentazione e dalla debolezza delle liste, non dalla presenza di una opposizione in grado di esercitare poteri di controllo e di verifica.

Si consideri poi che il rapporto di 16 a 9 proposto dalla interpretazione dell'Ufficio elettorale, così vicino al rapporto di 2 a 1, pare essere davvero non solo non utile allo scopo e alla ratio della legge, ma dannoso per l'insieme dei principi di democrazia rappresentativa qui evocati.

Detto altrimenti, l'effetto di tale interpretazione del meccanismo di calcolo, viste le dimensioni esigue del consiglio comunale, porta ad attribuire senza ragione apprezzabile, e senza che il legislatore espressamente lo imponga, un seggio che equivale al 4% del consenso³: si può dire, ancora con C. Cost. 1/2014, che *"In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008)"*.

Pertanto, obiettivo di una legge elettorale, anche per l'ente locale minimo della nostra repubblica, è di assicurare la rappresentanza tendenzialmente proporzionale della volontà espressa dal corpo elettorale e, al contempo, la governabilità dell'ente locale nel senso sopra detto - governabilità che pretende una adeguata omogeneità politica tra il sindaco che risulti eletto e l'organo consiliare, organismo la cui articolazione politica potrebbe non garantire la sufficiente governabilità anche per effetto della estrema frammentarietà dei gruppi di minoranza.

Ne consegue che, se si vuol fornire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 73 comma 10, in relazione all'art. 52 D.Lgs. 267/2000, non si può non addivenire alla conclusione che il numero di consiglieri da attribuire alla maggioranza vincente nel Comune di XXX sia 14 e non 15.

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui l'inciso "viene assegnato il 60 per cento dei seggi" di cui al primo periodo sia interpretato come "almeno il 60 per cento".

3 Un consigliere rappresenta infatti il 4,16% del totale di 24 consiglieri.

Una interpretazione diversa da quella prospettata dalla ricorrente - ossia che ritenesse che l'inciso "viene assegnato il 60 per cento dei seggi" di cui al primo periodo dell'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 sia interpretabile come "almeno il 60 per cento" - è in contrasto con la Costituzione, articoli 1, 3 e 48.

La prospettata questione di legittimità costituzionale è con ogni evidenza rilevante ed ammissibile nel presente giudizio giacché esso riguarda la lesione del diritto politico di elettorato passivo della ricorrente da parte di una interpretazione dalla stessa ritenuta contraria a fondamentali disposizioni costituzionali: se si ritenesse che la norma in esame (art. 73, comma 10, D.Lgs. 267/2000) secondo i normali canoni ermeneutici non possa essere interpretata che nel senso che qui si osteggia, la tutela del diritto della ricorrente potrebbe essere tutelato solo previa la declaratoria di incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate (che non abbia già conseguito il 60 per cento dei seggi) viene assegnato al massimo il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempreché all'insieme delle liste che non hanno ottenuto l'elezione del proprio candidato sindaco sia riconosciuto almeno il 40 per cento dei seggi del consiglio.

Quanto al fondamento della presente questione, la violazione degli artt. 1, 3 e 48 della Costituzione è autorevolmente confermata dalla già citata sentenza Corte Costituzionale n. 1/2014, che ha appunto individuato tali tre norme come quelle cui dovrebbero uniformarsi le leggi elettorali.

La sentenza citata, infatti, afferma che *"Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente"*.

La medesima *ratio* e le medesime conclusioni fondano la presente questione di

legittimità costituzionale, come sopra visto nel motivo n. 3.

Si chiede, pertanto, all'Ecc.mo Collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale nei termini qui proposti.

* * *

Per tutti tali motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

chiede

- in tesi, che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo della Toscana proclami l'elezione della istante ... e dichiari la conseguente decadenza dalla carica di consigliere della sig.ra ... - ovvero del consigliere eletto che risulterà di giustizia;
- in ipotesi, che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo della Toscana voglia sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui non prevede che qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate (che non abbia già conseguito il 60 per cento dei seggi) viene assegnato al massimo il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempreché all'insieme delle liste che non hanno ottenuto l'elezione del proprio candidato sindaco sia riconosciuto almeno il 40 per cento dei seggi del consiglio;
- in ogni caso, con la condanna degli eventuali resistenti alla rifusione delle spese e competenze di causa.

Si produce:

1. copia conforme all'originale del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta di sindaco e consiglio comunale del Comune di XXX - elezioni del 25 maggio 2014
2. comunicazione di proclamazione degli eletti del 30.5.2014.

La presente controversia, di valore indeterminato, è esente dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 104/2010.

Con ossequi.

Firenze, 18 giugno 2014

avv. Paolo Solimeno

avv. Fabrizio Matrone